



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
presso la Corte d'appello  
**ROMA**

**N. 109/2020 registro decreti**

Roma, 11 novembre 2020

**Il Procuratore generale**

visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che all'art. 23 reca disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza;

rilevato che il citato art. 23 ha introdotto, per la trattazione degli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il rito cartolare (in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori), salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di trattazione orale;

ritenuta l'opportunità di definire una disciplina uniforme per l'organizzazione del lavoro anche a distanza e per il deposito dei provvedimenti, nel rispetto della *ratio* della normativa emergenziale, volta a limitare gli spostamenti individuali e la presenza contestuale non indispensabile anche dei magistrati;

dispone

che sino al 31 gennaio 2021 la Procura generale di Roma si attenga alle seguenti linee d'indirizzo, salvi eventuali ulteriori interventi nonché le disposizioni transitorie contenute nel medesimo art. 23 del d.l. n. 149 del 2020.

Presentazione delle conclusioni scritte (art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 2020)

1. Le conclusioni saranno formulate per iscritto dal magistrato della Procura generale assegnatario dell'udienza, che le trasmetterà con atto firmato e trasfuso in un *file* PDF alla segreteria penale, mediante posta elettronica certificata od ordinaria.
2. La segreteria della Procura generale alleggerà quindi il *file* (previa ridenominazione, se necessario) ad un messaggio di PEC, che invierà alla cancelleria della Corte d'appello entro il decimo giorno precedente l'udienza.
3. Il magistrato della Procura generale redigerà le conclusioni tendenzialmente in forma sintetica, soprattutto quando non sia necessaria una particolare trattazione.

#### Richiesta di discussione orale (art. 23, comma 4, d.l. n. 149 del 2020)

4. L'eventuale richiesta di discussione orale – rivolta alla Corte d'appello – dovrà essere formulata per iscritto dal magistrato della Procura generale assegnatario dell'udienza, che la trasmetterà con atto firmato e trasfuso in un *file* PDF alla segreteria penale, mediante posta elettronica certificata od ordinaria.
5. La segreteria della Procura generale alleggerà quindi il file (previa ridenominazione, se necessario) ad un messaggio di PEC, che invierà alla cancelleria della Corte d'appello entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza (senza calcolare, quindi, il *dies a quo* e il *dies ad quem*).
6. In linea con la *ratio* della normativa emergenziale, la richiesta dovrebbe essere formulata soltanto nel caso in cui l'appello presenti particolare complessità ovvero quando le peculiarità del processo rendano opportuna la discussione in udienza.
7. La richiesta dovrà essere, comunque, preventivamente concordata col Procuratore generale.

#### Disposizioni organizzative

8. Presso la segreteria penale opererà un presidio allo scopo di curare tempestivamente la corrispondenza per via telematica con i magistrati dell'Ufficio e con la Corte d'appello, per tutto quanto previsto nel presente provvedimento.
9. La segreteria avrà cura di denominare i *file* secondo uno *standard* uniforme e dovrà mantenere archiviati sia essi sia la corrispondenza PEC.
10. Si fa riserva di emanare eventuali disposizioni specifiche per l'ipotesi in cui un magistrato dell'ufficio utilizzi, per la sottoscrizione dei propri atti, la firma digitale.
11. Si raccomanda ai Sostituti procuratori generali di trasmettere i propri atti alla segreteria con congruo anticipo, per quanto possibile, e comunque di rispettare una tempistica compatibile con le attività di preparazione e trasmissione degli atti alla Corte d'appello da parte della segreteria.
12. L'Ufficio promuoverà gli opportuni accordi organizzativi con la Corte d'appello ai fini della trasmissione tempestiva – in qualsiasi forma, anche telematica – dei fascicoli, degli atti e degli avvisi necessari per garantire il rispetto dei termini di legge.

IL PROCURATORE GENERALE

Antonio Mura

